

Prot. 448 E/2
Salerno, 18/07/ 2020

Al sig. Sindaco del Comune di ATENA
LUCANA (SA)
PEC prot.atina@asmepec.it

Al responsabile area tecnica 2 del
Comune di Atena Lucana (SA)
RUP Ing. Cono Gallo
c.gallo@comune.atenalucana.sa.it

e.p.c.

Alla Direzione Generale per le Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
PEC :
dg.500700@pec.regione.campania.it

Al dott. Filippo Diasco
Direttore Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
Mail:
filippo.diasco@regione.campania.it

Alla dott.ssa Flora Della Valle dirigente
dell' UOD Ufficio centrale foreste e
caccia della Regione Campania
PEC

uod.500704@pec.regione.campania.it

Alla Presidente della Comunità
Montana Vallo di Diano
PEC posta@pec.montvaldiano.it

Al Presidente della Federazione dei
Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Campania
PEC:
presidente.odafcampania@conafpec.it

Al Presidente dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e
Dottori Forestali
Via PO, 22 00198 ROMA
PEC: protocollo@conafpec.it

Spett. Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza sui contratti
Pubblici
Via M. Minghetti, 10, Roma
PEC: protocollo@pecanticorruzione.it

Oggetto: “Avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini dell’individuazione di operatori economici da invitare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 tramite procedura telematica, per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del piano di gestione forestale (ex paf) dei beni silvopastorali del comune di Atena lucana - CUP B72H17000300006— **ATTO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE PER L’ANNULLAMENTO DELL’INTEGRAZIONE AVVISO PROT. N 4448 DEL 16/07/2020 e contestuale richiesta di accesso agli atti a norma della L. 241/90 art. 22”**

Egregio RUP,

il sottoscritto dott. agronomo Carmine Maisto, in qualità di presidente pro tempore dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Salerno, ha appreso con molta sorpresa e rammarico che, in data 16/07/2020, l’Area Tecnica 2 - Servizio LL.PP. del Comune di Atena Lucana ha pubblicato, con prot. N° 4448, una nota integrativa all’avviso esplorativo riguardante l’affidamento di un incarico professionale per la redazione del Piano di Gestione Forestale, che estende anche alla categoria professionale degli agrotecnici ed agrotecnici laureati la possibilità di partecipazione a tale bando. Considerato che tale categoria professionale non possiede alcuna competenza per poter svolgere le prestazioni professionali richieste, sicuro che tale decisione scaturisca da un fraintendimento o da una non precisa conoscenza delle competenze di Legge in campo agronomico e forestale, al fine di evitare di incorrere in azioni lesive per la categoria che rappresento, si evidenzia quanto segue:

con prot. N° 4096 del 06/07/2020 il Comune di Atena Lucana (SA) pubblicava una avviso esplorativo per una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del piano di gestione forestale (ex paf) dei beni silvo-pastorali comunali, che alla sezione IV.2 **individuava correttamente i**

requisiti di idoneità professionale richiesti e cioè l'iscrizione alla sezione A all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali;

successivamente, lo stesso ufficio, vista la nota del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di prot. 2549 del 15.06.2020, pubblicava un avviso integrativo alla manifestazione di interesse (con prot. N° 4448 del 16/07/2020), mediante il quale modificava la sezione IV.2 dell'avviso, estendendo i requisiti di idoneità professionale richiesti anche agli iscritti all'albo degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, **categoria professionale che, però, non possiede alcuna competenza nella complessa materia della pianificazione forestale.**

E' ben noto che in campo forestale l'unica categoria professionale che possiede specifiche competenze è quella dei dottori agronomi e dottori forestali.

In particolare la *L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 – DPR 328/2001* attribuisce ai dottori agronomi e forestali le seguenti competenze:

a) **la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;**

b) **lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;**

c) **lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'asestamento forestale;**

d) **la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;**

e) **tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di**

produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) **i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali** o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) **l'accertamento di qualità e quantità** delle produzioni agricole, zootecniche e **forestali** e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) **la meccanizzazione agrario-forestale** e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

o) le **analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo**, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e **forestali** e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

p) **la statistica, le ricerche di mercato, il marketing**, le attività relative alla cooperazione agricolo forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e **forestali** ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; **la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali** ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e **forestale**;

r) **lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità** ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla **flora** e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

z) **il recupero paesaggistico e naturalistico**; la conservazione di territori rurali, agricoli e **forestali**; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

L'esclusività di tali competenze in ambito forestale è, tra l'altro, sancita da numerose sentenze, anche di recente emanazione, ed in particolare:

la sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017 che recita testualmente: *“E’ una disposizione cristallina nel definire le competenze di tale categoria (Agronomi e forestali) con riguardo alla materia della pianificazione territoriale e forestale in particolare”* ed aggiunge...*”è regola di carattere generale che, atteso la forte specializzazione delle professioni, rivelata dalla proliferazione di autonome categorie professionali e dei relativi albi, con le conseguenti protezioni normative, le competenze di ciascun ramo, almeno per i settori che li connotano maggiormente, siano **esclusive e non concorrenti.**”*

A parere del Consiglio di Stato, va necessariamente valorizzata la differente competenza professionale delle due categorie, perché fondata sul possesso di conoscenze specialistiche non equivalenti, risultando altrimenti superfluo prevedere due distinti albi professionali. **E difatti la preparazione specifica, specie in materia di progettazione e pianificazione forestale, come sugli interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo, è chiaramente riferibile ai soli Dottori agronomi e forestali, laddove, invece, l'iscrizione all'Albo degli agrotecnici, specializzati prevalentemente sugli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria, è consentita anche a professionisti non laureati, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, privi di specifica preparazione.**

La recente sentenza n. 10538-2018 della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite civili ha confermato, poi, definitivamente, l’esclusività delle competenze nel settore selvicolturale (o boschivo, o forestale) in capo al dottore agronomo-dottore forestale e di agronomo e forestale junior iscritti nelle rispettive sezioni A e B dell’Albo.

I giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, confermato la decisione del **Consiglio di Stato 426/2017** (ma vedi anche Consiglio Stato III, sentenza n. 1738 del 2014 e Corte Cost. sentenza n. 441 del 2000) che aveva affermato la predetta competenza esclusiva alla luce del quadro normativo di riferimento, **precisando, altresì, che neppure i più recenti interventi normativi (recente art. 1 bis, comma 16, del D.L. n. 91 del 2014, convertito in l. n. 116 del 2014) avessero inciso sul riparto delle competenze in materia, a nulla rilevando la possibilità di iscrizione ai Collegi degli agrotecnici, da parte di laureati che condividono il percorso formativo con i laureati che si iscrivono all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali.**

Si fa ancora presente che la Regione Campania, con nota prot. 2018.0219642 del 05/04/2018, in riscontro alle pretestuose e infondate richieste avanzate dal collegio degli agrotecnici ed agrotecnici laureati in merito alle competenze in materia di pianificazione forestale, **ha ben chiarito che i PGF devono essere redatti esclusivamente dai tecnici abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali sezione A**, escludendo in maniera categorica che possa essere approvato dagli uffici Regionali preposti, un PGF firmato da un iscritto al collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati, essendo le competenze di questi ultimi limitate alla sola attività di progettazione e di direzione delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario sia agrario che forestale e giammai alla PIANIFICAZIONE FORESTALE che è materia complessa e che deve contenere l'inquadramento della realtà dell'ambiente in cui si opera e dei caratteri quali-quantitativi dei complessi forestali oggetto di pianificazione. I PGF, infatti, costituiscono strumenti di analisi, definizione e applicazione dei criteri di base della gestione sostenibile dei beni silvo-pastorali, nonché di tutela e valorizzazione della biodiversità e di pianificazione degli interventi infrastrutturali, di riqualificazione ambientale e di valorizzazione di detti beni.

Giova ancora evidenziare che Il Consiglio dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 26.06.2019 ha approvato la Delibera n. 575/2019 dell'Ufficio Precontenziosi e Pareri. La vicenda trae spunto dall'ennesimo tentativo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici di inserirsi, privi evidentemente dei presupposti normativi di riferimento, nell'affidamento dell'incarico per la formazione del Piano Strumentale Intercomunale dei Comuni del Casentino con Stazione Appaltante per l'appunto l'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Rimandando al dispositivo della Delibera ANAC 575/2019 il cui contenuto è oramai cristallizzato essendo trascorso il tempo per l'eventuale ricorso, si vuole evidenziare quanto ivi riportato in riferimento alla legge interpretativa n. 116/2014. **A tal proposito si stabilisce, senza ombra di dubbio alcuno che una legge interpretativa non può ampliare il significato della disposizione interpretata, non potendo quindi ampliare le competenze del mero agrotecnico fino a ricomprendervi anche la progettazione vera e propria, territoriale e forestale.**

Infine, appare opportuno sottolineare le responsabilità in campo civile e penale di una eventuale progettazione e pianificazione affidata a professionisti privi di adeguate competenze, atteso che errori progettuali commessi potrebbero comportare futuri danni a persone o cose. Ciò premesso e per mio tramite, l'Ordine professionale che rappresento, sicuro che la modifica dell'avviso sia frutto di una mera imprecisione e non corrisponda alla reale volontà dell'Ente di ledere le competenze professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, anche al fine di evitare futuri contenziosi legali,

DIFFIDA

il Comune di Atena Lucana nella persona del RUP responsabile dell'Area Tecnica 2 – Servizio LL.PP., Ing. Cono Gallo, **A VOLER ANNULLARE, CON EFFETTO IMMEDIATO, L'INTEGRAZIONE PUBBLICATA CON PROT. 4448 DEL 16/07/2020** all'avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini dell'individuazione di operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 tramite procedura telematica, per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del piano di gestione forestale (ex paf) dei beni silvo-pastorali del comune di Atena Lucana CUP B72H17000300006, restringendo la possibilità di partecipazione ai soli iscritti all'Albo dei Dottori agronomi e Dottori forestali.

Lo scrivente, inoltre, in qualità di soggetto direttamente interessato, con la finalità di tutelare la categoria di professionisti rappresentata, anche al fine di verificare eventuali dichiarazioni non in linea con le normative che regolamentano le professioni di dottore agronomo e dottore forestale e di agrotecnico ed agrotecnico laureato ed eventualmente procedere con una denuncia circostanziata presso gli organi a tanto deputati, richiede, a norma della L. 241/90 art 22, di ricevere copia della comunicazione prot. 2549 del 15.06.2020 (forse 15/07/2020), con la quale il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ha richiesto l'estensione dell'avviso alla categoria professionale degli agrotecnici ed agrotecnici laureati.

Confidando in un riscontro positivo, e nello spirito di una trasparente e fattiva collaborazione con gli altri Enti, cui è da sempre impostata la condotta dell'Ordine professionale che il sottoscritto si onora di presiedere, si porgono
distinti saluti.

Salerno, 18/07/2020

Si allegano:

Sentenza Consiglio di Stato n. 426/2017

Sentenza Corte di Cassazione n. n. 10538-2018

Nota Regione Campania prot. 2018.0219642 del 05/04/2018

Delibera ANAC n. 575/2019

Il presidente
Dott. Agr. Carmine Maisto

